



17 aprile 2019

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale primavera 2019

Rapporti sui risultati delle procedure di consultazione
(27 aprile 2018 – 22 agosto 2018)

Riferimento / Numero d'incarto: S102-4924

Indice

1	Introduzione	3
2	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla protezione delle acque	4
2.1	Situazione iniziale	4
2.2	Pareri pervenuti	4
2.3	Risultati della procedura di consultazione	4
3	Rapporto sui risultati della modifica dell'ORRPChim	7
3.1	Situazione iniziale	7
3.2	Pareri pervenuti	7
3.3	Risultati della consultazione.....	7
4	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree	19
4.1	Situazione iniziale	19
4.2	Pareri pervenuti	19
4.3	Risultati della procedura di consultazione	20
5	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ODO	23
5.1	Situazione iniziale	23
5.2	Pareri pervenuti	23
5.3	Risultati della procedura di consultazione	23
6	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020-2024	26
6.1	Situazione iniziale	26
6.2	Pareri pervenuti	26
6.3	Risultati della procedura di consultazione	26
7	Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni	28

1 Introduzione

Il presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale, della primavera 2019, comprende le ordinanze seguenti, le cui modifiche non sono collegate tra loro:

- l'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201),
- l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81),
- l'ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree (RS 641.714.11),
- l'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076), e
- l'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020-2024.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha aperto la procedura di consultazione relativa a tale pacchetto il 27 aprile 2018. Quest'ultima si è conclusa il 22 agosto 2018. I 26 Cantoni e le 65 organizzazioni che vi hanno partecipato hanno preso posizione su una o più ordinanze.

Le prese di posizione sono disponibili sul sito della Cancelleria federale

2 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla protezione delle acque

2.1 Situazione iniziale

Al fine di tutelare gli organismi acquatici e le risorse di acqua potabile, l'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) sancisce che gli impianti di depurazione delle acque selezionati a partire da determinate dimensioni devono attuare dal 1° gennaio 2016 misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce. Saranno potenziati gli impianti di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni nel bacino imbrifero dei laghi e quelli di medie dimensioni in corsi d'acqua molto inquinati dalle acque di scarico. Nel 2021 si intende compiere un ulteriore passo. Si prevede infatti di obbligare anche gli impianti a partire dai 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d'acqua con una quota superiore al 5 per cento di sostanze organiche in tracce ad adottare misure se il corso d'acqua si trova in una zona sensibile a livello ecologico o è importante per l'approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone obbliga gli impianti a effettuare la depurazione nel quadro di una pianificazione.

Come è emerso dall'analisi delle pianificazioni cantonali per l'attuazione delle disposizioni nell'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 dell'OPAc, sono previsti impianti di dimensioni nettamente inferiori alle stime iniziali. È inoltre emerso che il presupposto per il potenziamento con una quota di acque di scarico al 5 per cento è troppo basso e che il processo di fusione attualmente in corso degli impianti di piccole dimensioni deve ancora progredire affinché sia possibile valutare meglio per quale impianto di piccole dimensioni siano effettivamente necessarie misure per l'eliminazione di sostanze in tracce.

L'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino dell'OPAc deve essere pertanto modificato come segue: gli impianti a partire da 1000 abitanti allacciati che introducono in un corso d'acqua acque di scarico con una percentuale di sostanze organiche in tracce maggiore del 20 per cento, se il corso d'acqua è situato in un luogo sensibile dal punto di vista ecologico o se è importante per l'approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone obbliga gli impianti a effettuare la depurazione nel quadro di una pianificazione in un bacino imbrifero.

La presente proposta entrerà in vigore nel 2028 e sostituirà la regolamentazione che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021.

2.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti 46 pareri. Ventitré Cantoni, 21 associazioni e due partiti hanno preso posizione in merito al progetto di modifica.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali

La modifica proposta è sostenuta da un'ampia maggioranza. Ventinove su un totale di 46 parti interpellate sostengono la proposta (17 Cantoni, 11 associazioni e un partito). Altri sei Cantoni e quattro associazioni condividono in parte le modifiche. Cinque associazioni propongono approcci alternativi. Un partito e un'associazione respingono la modifica.

2.3.2 Presa di posizione sull'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino

I Cantoni di BE, LU, UR, OW, NW, ZG, FR, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU, le associazioni SGV, SSV, OKI, CP, ECO SWISS, hkbb, InfraWatt, SBLV, SGB, Swissmem, Unia, nonché l'UDC concordano con la modifica dell'OPAc. Secondo il Cantone di OW e l'associazione Infracwatt il rinvio dell'entrata in vigore deve essere analizzato criticamente.

Cinque Cantoni e un'associazione (ZH, GL, SO, SO, AR, AI, AI, VSA) approvano la proposta di aumentare dal 5 al 20 per cento la quota di sostanze organiche in tracce non trattate nelle acque, ma respingono il rinvio dell'entrata in vigore al 2028. Si teme che le fusioni possano essere rinviate perché gli impianti sperano nei contributi della Confederazione. Si sospetta che il rinvio dell'entrata in vigore sia motivato da ragioni puramente finanziarie.

Un Cantone e tre associazioni (GE, Pro Natura, PUSCH, WWF) accettano in linea di massima la modifica, chiedono però che la quota determinante di acque di scarico sia fissata al 10 per cento (invece che al 20 %).

Cinque associazioni in linea di massima non respingono la modifica, ma propongono un approccio alternativo (SAB, AG Berggebiet, sgv-usam, svu|asep, usic):

- che siano completamente esentati gli impianti di piccole dimensioni con più di 1000 abitanti allacciati dall'obbligo di risanamento relativo alle sostanze organiche in tracce (SAB, AG Berggebiet, sgv-usam);
- che il progetto entri in vigore al più tardi alla fine del 2023 (svu|asep);
- che il progetto entri in vigore il 1° gennaio 2021 e l'obbligo di adottare misure in acque particolarmente sensibili sia determinato in base alla concentrazione di determinate sostanze prioritarie (usic).

Due prese di posizione respingono la proposta di modifica (PS, USC). Il PS respinge tutte le modifiche previste, nonché il rinvio del termine. Secondo il PS occorre perseguire l'obiettivo originario circa le misure per gli impianti, pertanto devono essere stanziati mezzi finanziari aggiuntivi. La motivazione addotta è che la modifica prevista dell'ordinanza riduce il livello di protezione. L'USC ritiene inopportuno il momento della modifica e reputa che sia importante attenersi ai criteri considerati finora.

2.3.3 Altre proposte e osservazioni

Sono state presentate diverse richieste complementari in prese di posizione singole:

- Le misure dovranno essere nuovamente valutate in un secondo momento sulla base delle nuove conoscenze (JU, GR, VSA, svu|asep). Il Cantone GR propone rinunciare all'eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti di piccole dimensioni se, malgrado la modifica prevista, il finanziamento degli impianti di grandi dimensioni a partire dagli 8000 abitanti allacciati non è garantito.
- Negli impianti che immettono in acque sensibili a livello ecologico occorre rinunciare a un valore soglia per la quota di acque di scarico (Pro Natura, PUSCH, WWF).
- La riscossione della tassa sulle acque di scarico fino al 2040 di 9 franchi all'anno per persona allacciata deve essere rinnovata fino all'attuazione delle rispettive misure negli impianti di piccole dimensioni (Pro Natura, PUSCH, WWF).
- Il termine «zona sensibile a livello ecologico» deve essere precisato per garantire un'attuazione uniforme a livello cantonale (VD).
- Il diritto a un contributo deve essere introdotto per tutti gli impianti che devono soddisfare le misure in base all'introduzione prevista di requisiti numerici sulla qualità dell'acqua (SO).
- L'effetto delle misure sui Comuni deve essere valutato in modo più preciso (sgv-usam).
- La concentrazione di sostanze nocive causata dalle acque di scarico stradali deve essere ridotta più rapidamente introducendo termini per il potenziamento degli impianti di trattamento delle acque di scarico stradali (svu|asep).
- Nella pianificazione, nella costruzione e nella gestione degli impianti occorre prestare maggiore attenzione al consumo energetico (Infrawatt). L'OPAc dovrebbe fare riferimento alla possibilità di ridurre il consumo supplementare di energia primaria. Occorre elaborare un piano per la compensazione della spesa supplementare energetica.

2.3.4 Valutazione dell'attuazione

La valutazione dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni circa l'attuabilità è positiva e in linea di massima non è stata messa in discussione da alcuna parte interpellata. I Cantoni di ZH, LU, OW, SO, SO, AI e VSA prevedono che le modifiche possano ritardare fino al 2028 le misure già pianificate o le fusioni degli impianti perché questi ultimi sperano di ricevere i sussidi della Confederazione.

3 Rapporto sui risultati della modifica dell'ORRPChim

3.1 Situazione iniziale

A causa della natura dinamica della legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche, in particolare l'aggiornamento dell'allegato XVII del regolamento REACH, vi è una costante necessità di adeguare l'ORRPChim. La Svizzera, essendo parte di accordi internazionali come la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03), la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (RS 0.814.02) e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (RS 0.814.021) e la sua estensione sulla riduzione degli idrofluorocarburi particolarmente dannosi per il clima (emendamento di Kigali), è inoltre obbligata ad attuare nuove norme per gli inquinanti organici persistenti, le sostanze che riducono lo strato di ozono e i gas a effetto serra nell'ORRPChim.

Per dieci sostanze o gruppi di sostanze, il progetto di modifica dell'ORRPChim prevede nuove restrizioni e divieti, di ampia portata o molto specifici, in linea con la legislazione comunitaria.

Le norme sulle sostanze stabili nell'aria esistono nell'ORRPChim dal 2003 e da allora sono state modificate più volte. Lo sviluppo economico in Svizzera sta generando una domanda crescente di sostanze stabili nell'aria in quanto tali, nonché di apparecchiature e impianti che funzionano con queste sostanze. Occorre pertanto un'ulteriore azione normativa per ridurre il consumo e le emissioni di tali sostanze.

A prescindere dal diritto internazionale, è necessario modificare le norme sul legno contenente amianto e olio di catrame e disciplinare i biocidi utilizzati al posto dei prodotti fitosanitari vietati su terreni sigillati. Poiché attualmente non sono disponibili sostituti o processi alternativi per i composti di cromo(VI) utilizzati nei processi galvanici per la cromatura di parti metalliche e plastiche, l'uso di composti cancerogeni di cromo(VI) nei processi in cui il prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente è esente dal divieto generale d'uso. Le associazioni industriali interessate sono state informate tempestivamente del fatto che tale deroga al divieto d'uso dei composti di cromo(VI) dovrebbe essere integrata da un regime di controllo dell'esposizione professionale per i composti di cromo(VI) al fine di ridurre il rischio per la salute delle persone esposte negli stabilimenti interessati finché non saranno disponibili alternative al cromo(VI) e tale esenzione può essere revocata.

3.2 Pareri pervenuti

Tutti i 26 Cantoni, quattro associazioni cantonali, tre partiti politici, tre associazioni mantello di Comuni e città e 40 altre parti interessate hanno espresso un parere sull'intera proposta o su normative specifiche che li riguardano.

3.3 Risultati della consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

La consultazione ha dimostrato che la proposta è sostenuta in linea di principio: 21 Cantoni, chemsuisse e ACCS accolgono con favore la prevista armonizzazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia di sostanze chimiche. Diciassette Cantoni, chemsuisse e ACCS chiedono che essi entrino in vigore contemporaneamente all'Unione europea, in modo che i prodotti non commercializzabili nell'Unione europea non siano venduti in Svizzera. Diciannove Cantoni, chemsuisse e ACCS accolgono con favore anche le misure previste dal diritto internazionale per proteggere lo strato di ozono e ridurre le emissioni di gas serra. Dai partiti politici, dalle camere di commercio e dalle associazioni economiche, il PS accoglie con favore gli adeguamenti che aumenterebbero la protezione delle persone e dell'ambiente e auspica un'attuazione coerente e rapida. PLR, UDC e hkbb sostengono inoltre l'introduzione di nuovi standard basati sull'attuazione degli accordi internazionali e sull'aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche. Per evitare ostacoli al commercio, si dovrebbe rinunciare a una «versione svizzera», ad esempio nel caso dei biocidi secondo

l'UDC. Swissmem sostiene l'introduzione di nuovi standard basati sull'attuazione degli accordi internazionali e sull'aggiornamento della legislazione europea in materia di sostanze chimiche. SSV sostiene la revisione e non ha modifiche. PharmaSuisse accoglie con favore le modifiche al ORRPChim, ma respinge l'impostazione delle norme in cui si fa riferimento al diritto comunitario.

Poiché le nuove norme proposte in materia di sostanze chimiche riguardano un gran numero di usi e sono motivate da preoccupazioni ambientali, di tutela dei consumatori e dei lavoratori, molti commentatori commentano specificamente le singole norme e vi presentano emendamenti.

3.3.2 Commenti ai singoli articoli

Sono pervenuti numerosi commenti, proposte di modifica e osservazioni sulle disposizioni proposte nei vari allegati dell'ORRPChim e sui requisiti linguistici dell'etichettatura, che riguardano sia gli allegati dell'ORRPChim che il regolamento sui prodotti chimici, il regolamento sui biocidi e il regolamento sui prodotti fitosanitari (modifica di altri atti normativi).

Prescrizioni relative al decabromodifenil etero (all. 1.1)

Il PS accoglie con grande favore le restrizioni sul DecaBDE, ma critica i lunghissimi periodi di transizione, soprattutto per gli aerei militari e civili, e chiede che siano sostanzialmente ridotti.

Prescrizioni relative alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 1.4)

Il PS accoglie con favore il nuovo obbligo di autorizzazione per l'importazione di idroclorofluorocarburi.

Prescrizioni relative alle sostanze stabili nell'aria (all. 1.5)

Le accademie sostengono gli adattamenti relativi alle sostanze persistenti nell'atmosfera. Migros sostiene le modifiche proposte. Nel settore dei refrigeranti, è ambiziosamente impegnata nell'uso di refrigeranti «naturali» e sta progettando di eliminare gradualmente i fluorocarburi nelle sue filiali, centri operativi e impianti industriali. Il PS accoglie con favore gli adeguamenti nel settore delle sostanze attive per il clima, che aumenterebbero la protezione dell'uomo e dell'ambiente, e auspica un'attuazione coerente e rapida.

Le accademie suggeriscono di valutare se, per motivi di comprensione, la deroga al divieto di fabbricazione di idrofluorocarburi (HFC) debba essere definita «riutilizzo (o ritrattamento) degli HFC» piuttosto che «fabbricazione di HFC rigenerati» (sezione 3.1). Secondo scienceindustries e Swissmem, le disposizioni transitorie relative all'etichettatura speciale dovrebbero essere formulate in modo da chiarire che non è necessario rietichettare gli impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo già installati (numero 10).

Prescrizioni relative all'amianto (all. 1.6)

Tredici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, TG, TI, VS, ZH), chemsuisse e ACCS accolgono con favore la possibilità per le autorità federali, su richiesta e alle condizioni di cui sopra, di concedere un'autorizzazione eccezionale per l'immissione sul mercato di articoli contenenti amianto (in pratica spesso pietre naturali) da utilizzare a fini di riparazione puntuale (n. 3 cpv. 1 lett. c). Il Cantone AI critica il rilascio di autorizzazioni eccezionali per gli oggetti contenenti amianto. Il fatto che nessun materiale privo di amianto potesse essere utilizzato per ragioni ottiche era troppo poco importante. Come minimo, le eccezioni per l'immissione sul mercato dovrebbero essere limitate alle pietre naturali. Secondo il Cantone VD, è inaccettabile che tale eccezione sia presa in considerazione per motivi estetici. Per quanto riguarda l'etichettatura (n. 4 cpv. 4), le informazioni sui pericoli per l'uomo e per l'ambiente e le misure di protezione da adottare nella manipolazione di preparati e oggetti contenenti amianto dovevano sempre essere apposte sull'imballaggio perché non era possibile trasportarli in una forma equivalente. Il Cantone di GE prende atto che i Cantoni interessati devono essere informati se le autorità federali concedono un'eccezione a un attore che opera sul loro territorio. Ciò si applicherebbe anche alle eccezioni concesse ai sensi di altri allegati dell'ORRPChim.

Secondo nove Cantoni (AG, BE, GR, LU, NE, SO, TG, TI, VS), Chemsuisse e ACCS, l'UFAM deve identificare i preparati e gli oggetti contenenti amianto in uso e tenere un elenco degli «utilizzi» pronto per le autorità cantonali di esecuzione (n. 6 cpv. 1).

PS, USS e Unia respingono la prevista autorizzazione eccezionale per l'utilizzo di pietre naturali contenenti amianto e pietre artificiali per lavori di riparazione e restauro puntuali in edifici e monumenti esistenti. Secondo il PS, i rischi per la salute associati all'uso dell'amianto giustificerebbero il mantenimento del divieto senza eccezioni. Secondo l'IST, la revisione delle disposizioni sull'amianto rappresenta un passo indietro per la protezione dell'ambiente, la salute dei lavoratori (in Svizzera e all'estero) e della popolazione. Secondo l'IST, il fatto che le autorizzazioni eccezionali per l'immissione sul mercato di articoli contenenti amianto possano essere concesse per motivi estetici non può essere trattato obiettivamente, in quanto si tratta di un criterio qualitativo, la cui valutazione può variare notevolmente da un individuo all'altro. Molte richieste di eccezioni sono da attendersi, per motivi di minori costi, risparmio di tempo o convenienza. Anche la Lega contro il cancro è critica nei confronti del nuovo disciplinamento. Le condizioni per ottenere un'autorizzazione eccezionale dovrebbero essere definite più chiaramente. Inoltre, occorre intensificare gli sforzi nella ricerca di materiali sostitutivi. FACH e Suva sostengono lo schema proposto, che sarebbe una soluzione pragmatica. A condizione che siano applicate le misure di protezione definite nelle relative pubblicazioni Suva, la sicurezza sul lavoro è garantita. NVS accoglie con favore l'adattamento e desidera essere coinvolto nei lavori di attuazione. L'HEV accoglie inoltre con favore il parziale allentamento del divieto dell'amianto.

Prescrizioni relative a octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati (all. 1.8)

La proposta di limitare il contenuto di nonilfenolo etossilato nei tessuti lavabili è accolta con favore dal PS, in quanto ridurrebbe il carico inquinante nelle acque causato da un gruppo di sostanze che interferiscono con il sistema endocrino dei pesci.

Prescrizioni relative alle sostanze con effetti ignifughi (all. 1.9)

Secondo il progetto di modifica dell'allegato 1.9, l'immissione sul mercato e l'uso di materiali e oggetti isolanti in cellulosa sfusi contenenti materiali isolanti in cellulosa dovrebbero essere vietati se contengono sali di ammonio inorganici, a meno che l'emissione di ammoniaca dal materiale isolante non risulti in un volume inferiore a 3 ppm in una camera di prova. HEV accoglie con favore questa disposizione, ma deve anche garantire che l'acquirente (proprietario dell'edificio) sia informato sulle possibili emissioni di ammoniaca. La disposizione proposta dovrebbe essere integrata da un obbligo di informazione. Inoltre, la nuova disposizione è accolta con favore dal PS.

Prescrizioni relative ai bifenoli (all. 1.10)

Secondo Lega contro il cancro, USS, PS e Unia, il regolamento per il bisfenolo S nelle carte termiche, che va oltre il diritto comunitario, è un'aggiunta ragionevole e gradita, in quanto eviterebbe la sostituzione del bisfenolo A con lo stesso problematico bisfenolo S. Il PS si aspetta che la disposizione sia attuata in modo coerente ed entro i termini previsti.

Prescrizioni relative ai composti alchilici perfluorurati e polifluorurati (all. 1.16)

Il PS accoglie con grande favore le nuove norme sull'acido perfluorooottanoico (PFOA) e i suoi precursori e si aspetta che vengano applicate in modo coerente e il più rapidamente possibile. Ciò è supportato dagli elevati costi associati alla bonifica del suolo e delle risorse idriche sotterranee contaminate. Secondo CARBURA, UP, scienceindustries e SVS, il divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di PFOA e dei relativi precursori, nonché dei preparati contenenti tali sostanze, di cui al [numero 2.3 capoverso 1](#), riguarda anche le schiume antincendio e dovrebbe pertanto essere esentato dal divieto. Un divieto potrebbe essere preso in considerazione solo se si dimostrasse la disponibilità sul mercato di schiume estinguenti prive di PFOA provenienti da diversi fornitori. In una mozione di emergenza, CARBURA, EV e scienceindustries chiedono che il divieto di commercializzazione delle schiume estinguenti contenenti PFOA entri in vigore dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza di modifica.

L'uso delle schiume dovrebbe essere ancora possibile per 10 anni dall'entrata in vigore del divieto di commercializzazione. ECO SWISS sostiene questa proposta.

In base al progetto di capoverso 1 del numero 2.4, la produzione di una sostanza sostituita dal fluoro con una catena del carbonio non superiore a sei atomi è esentata dal divieto di fabbricazione e uso del PFOA e dei suoi precursori, qualora sia utilizzato come prodotto intermedio e le emissioni di PFOA e dei suoi precursori siano evitate o, se ciò non è possibile, ridotte al minimo in base allo stato della tecnica. Un passaggio analogo si applica all'uso di un precursore di PFOA isolato in tale processo di fabbricazione allo scopo di trasferirlo in un composto non precursore. Dieci Cantoni (AG, BE, BL, GR, LU, NE, SO, TG, TI, VS), chemsuisse e ACCS chiedono all'UFAM di registrare lo stato della tecnica di questi processi in un aiuto all'esecuzione.

Il PS sostiene il previsto divieto di utilizzare schiume antincendio contenenti tensioattivi fluorurati a fini di addestramento, conformemente al numero 3. Per evitare l'uso di tali sostanze anche nella lotta contro gli incendi in caso di emergenza, occorre cercare alternative per evitare l'uso di tali sostanze. Secondo FDP e sgv-usam, il divieto dovrebbe essere revocato per motivi di sicurezza. Anche CSP, AICAA e ASPP respingono il divieto proposto. Nella misura del possibile, le schiume senza fluorosurfattanti sarebbero già oggi utilizzate per proteggere l'ambiente e anche per ragioni di costo. Tuttavia, ci sono diversi settori in cui l'uso di schiume contenenti fluoro non può essere evitato: i vigili del fuoco professionisti e anche molti vigili del fuoco locali utilizzano veicoli antincendio a serbatoio con sistemi di miscelazione integrati. In questi veicoli, il concentrato di schiuma è già trasportato nei serbatoi e viene aggiunto automaticamente nel veicolo. Un divieto significherebbe che i serbatoi dovrebbero essere svuotati e riempiti di schiuma da esercizio prima di ogni esercizio. Inoltre, i veicoli antincendio con sistema di miscelazione integrato non potevano più essere testati per la loro funzione. Con impianti fissi (ad es. impianti sprinkler) non ci sarebbe la possibilità di aggiungere una schiuma per esercitazioni senza fluoro. Tuttavia, tali impianti sono soggetti all'obbligo legale di effettuare controlli, manutenzione e prove. Inoltre, l'acqua estinguente prodotta durante tali test ed esercizi verrebbe raccolta in molti luoghi e smaltita come rifiuto pericoloso. CARBURA, UP e le industrie scientifiche affermano inoltre che la schiuma viene raccolta durante i test su sistemi stazionari e smaltita secondo le normative vigenti. Secondo queste tre organizzazioni, i controlli funzionali dovrebbero continuare ad essere consentiti, per analogia con le attuali normative sugli agenti estinguenti contenenti PFOS. Di conseguenza, al capoverso 3 del progetto di ordinanza dovrebbe essere aperto il divieto di utilizzare i fluorosurfattanti a fini di formazione. CSP, AICCA e ASPP sostengono inoltre che l'acquisto di nuove schiume antincendio da parte dei Cantoni, della Confederazione (DDPS) o di vigili del fuoco di grandi dimensioni richiede spesso non solo il rispetto delle specifiche tecniche, ma anche prove di applicazione. Ciò dovrebbe garantire che la schiuma antincendio sia sicura, efficace e compatibile con le pompe, le attrezzature e gli accessori dell'acquirente. Inoltre, gli estintori portatili AFFF con schiuma pratica sarebbero generalmente disponibili solo per i fornitori commerciali di formazione per terzi e per organizzazioni molto grandi. Se le schiume estinguenti contenenti fluorosurfattanti fossero utilizzate solo in caso di incidente, l'ambiente sarebbe certamente meno inquinato, secondo l'AICCA. Il timore dell'AICCA è che in seguito venga applicato un divieto generale per tali schiume estinguenti. Dei Cantoni e delle organizzazioni cantonali che hanno commentato il numero 3, il Cantone VD informa che le schiume antincendio contenenti tensioattivi fluorurati possono essere sostituite da prodotti privi di fluoro anche in caso di emergenza. L'istituto cantonale di assicurazione antincendio del Cantone avrebbe valutato negli ultimi anni, in collaborazione con diversi fornitori, prodotti privi di fluoro, che offrono una sicurezza simile. Due cantoni (BE, BL) sostengono generalmente gli sforzi per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle schiume antincendio contenenti fluorosurfattanti, ma sono dell'opinione che un divieto totale a fini di formazione è eccessivo (BE) o troppo precoce (BL). Tre Cantoni (BS, SO, ZG) e CG MPP respingono la proposta di vietare l'uso di schiume antincendio contenenti tensioattivi fluorurati a fini di formazione. Le ragioni principali che si oppongono a un divieto sarebbero, per i motivi indicati in precedenza da CSP, AICCA e ASPP. ComNBC ritiene che il divieto sia corretto, in linea di principio, per

motivi ambientali, ma non è possibile adeguare molti sistemi in uso entro il periodo previsto di un anno. Ciò renderebbe notevolmente più difficili o impossibili i controlli funzionali e le esercitazioni con le risorse e i sistemi di estinzione esistenti. ComNBC raccomanda l'avvio di un progetto in collaborazione con la Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP). Occorre chiarire l'attuale gestione del magazzino e l'impiego delle schiume antincendio in questione (precisando le quantità in uso e le quantità nelle esercitazioni) nelle formazioni professionali e di milizia dei vigili del fuoco e dei vigili del fuoco industriali e in particolare aeroportuali, nonché l'impiego di prodotti sostitutivi equivalenti e la necessaria conversione degli impianti, ad esempio a miscelatori esterni (compresi l'orizzonte temporale richiesto e i relativi costi). Solo al termine di tale indagine sarà possibile decidere in merito a un divieto definitivo a livello nazionale.

Per evitare ostacoli al commercio, secondo il Cantone ZH e swissmem, il progetto di ordinanza sui fluoroalchilsilani e i loro derivati di cui al numero 4 dovrebbe essere adattato, se necessario, all'atto giuridico dell'Unione europea attualmente in fase di progetto. Il PS accoglie con favore il progetto di ordinanza sui fluoroalchilsilani e i loro derivati. L'attuazione dovrebbe essere combinata con l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti al fine di escludere il più possibile i rischi per la salute.

Prescrizioni relative agli ftalati (all. 1.18)

Per evitare ostacoli al commercio, secondo il Cantone ZH e swissmem, il progetto di ordinanza sugli ftalati dovrebbe essere adattato all'atto giuridico dell'Unione europea, se del caso, attualmente disponibile sotto forma di progetti. Il PS accoglie favorevolmente il nuovo allegato 1.18 sugli ftalati e le misure associate, ma critica i lunghissimi periodi di transizione. Secondo il PS, essi dovrebbero essere sostanzialmente ridotti.

Prescrizioni relative ai silossani ciclici (all. 2.2)

SKW fa notare che il numero CAS elencato per D5 deve essere corretto (numero CAS «542-02-6» invece di «542-02-9»). Il PS accoglie con favore le nuove ordinanze previste per il D4 e il D5, che sono motivati dalla necessità di proteggere i corpi idrici.

Prescrizioni relative al metanolo (all. 2.3)

Il Cantone GE si chiede se la legislazione sulle sostanze chimiche sia la sede giusta per disciplinare prodotti come i lavavetri contenenti metanolo, che vengono utilizzati in modo improprio dagli alcolisti. SKW si chiede perché la proposta vada oltre quella dell'Unione europea, dove il divieto di vendita dei prodotti è limitato al pubblico in generale. Inoltre, la nuova disposizione non avrebbe alcun effetto per i membri di SKW. Il PS accoglie favorevolmente la misura di protezione preventiva della salute.

Prescrizioni relative al legno trattato con olio di catrame (all. 2.4)

Secondo quindici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, OW, TI, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS, le strutture di protezione dei pendii contro le valanghe, le pareti antirumore, gli ancoraggi per sentieri e strade, i basamenti dei pali elettrici e usi simili sono alternative al legno contenente olio di catrame. Secondo il Cantone FR, le disposizioni transitorie sono difficili da comprendere e da verificare nella pratica.

L'abolizione delle eccezioni è accolta con favore anche dalla Lega contro il cancro e dal PS. Un'alternativa per l'uso negli impianti ferroviari potrebbe essere trovata il più rapidamente possibile. USS e Unia condividono questo aspetto. A tal fine dovrebbero essere coinvolte le parti sociali.

Prescrizioni in materia di rimozione di alghe e muschi (all. 2.5)

Diciannove Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZH), chemsuisse, ACCS, USD CR, USC e PS sono favorevoli al divieto di utilizzare biocidi contro alghe e muschi su superfici pavimentate. Ciò non pregiudicherebbe il divieto di lunga data sui prodotti fitosanitari mediante l'uso di prodotti simili legalmente considerati biocidi. Il

Cantone SG ha chiesto la modifica dell'ordinanza in modo che i prodotti possano essere venduti solo a persone in possesso di una corrispondente licenza speciale. Secondo il Cantone VD, il divieto dovrebbe essere esteso alla manutenzione e alla pulizia delle fontane. Quattordici Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, TG, TI, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS prevedono che l'obbligo dei titolari di autorizzazioni di informare gli acquirenti dei divieti d'uso in un'iscrizione o altra forma equivalente sarà imposto come condizione nella procedura di autorizzazione dei prodotti.

Poiché si sa poco sui possibili effetti a lungo termine sulla salute di erbicidi e biocidi, la Lega contro il cancro accoglie con favore il divieto. JardinSuisse invita i suoi membri a proporre ai propri clienti alternative all'uso di biocidi contro le alghe e i muschi (ad es. metodi meccanici), ma si oppone a un'altra disposizione di legge che ostacolerebbe l'attività imprenditoriale.

Prescrizioni relative ai prodotti refrigeranti (all. 2.10)

ATF accetta le limitazioni dei «refrigeranti stabili in aria». È importante che le restrizioni siano allineate alle condizioni quadro dell'Unione europea (regolamento sui gas fluorurati) e che le norme siano applicate anche in Svizzera. Suissetec è d'accordo con la dichiarazione di ATF. Il PS accoglie con favore le proposte di adeguamento delle normative sui refrigeranti e la relativa armonizzazione con quelle dell'Unione europea.

Il numero 1 capoverso 5 stabilisce ora che le modifiche «sostanziali» dell'elemento refrigerante di un impianto di refrigerazione esistente non equivalgono all'immissione sul mercato se la modifica consente un aumento «sostanziale» dell'efficienza energetica o se le emissioni «sostanziali» di gas serra possono essere evitate grazie al risparmio di materiali. Poiché in questo caso non si applicano i divieti di immissione sul mercato di cui al numero 2.1, quattro Cantoni (BL, GL, SG, ZH) chiedono che venga definito il significato dell'aggettivo «sostanziale» e tre Cantoni (GL, SG, ZH) chiedono che venga effettuata una valutazione del ciclo di vita. Anche Infracore ne fa richiesta.

Sette Cantoni (BL, BS, LU, NE, SO, TG, VS), chemsuisse e ACCS chiedono inoltre che l'UFAM pubblici un elenco dei refrigeranti con un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) superiore a 0,0005, che sarebbero soggetti a divieto ai sensi del numero 2 capoverso 1. Dal punto di vista di accademie, il divieto di immissione sul mercato di refrigeranti con un ODP < 0,0005 dovrebbe essere considerato anche per quanto riguarda le idroclorofluoroolefine (HCFO). EPEE accoglie con favore la proposta di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera a secondo cui i refrigeranti con un ODP < 0,0005 possono in linea di principio essere immessi sul mercato, ma osserva che l'uso di tali sostanze negli impianti richiede un'autorizzazione. Secondo EPEE, le disposizioni sulle HCFO dovrebbero essere allineate a quelle del regolamento sui gas fluorurati vigente nell'Unione europea. Dovrebbe essere tenuto un elenco dei refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono, soggetti alle norme, senza includere le HCFO. La richiesta di EPEE è supportata da Ingersoll Rand. Honeywell si compiace inoltre del fatto che i refrigeranti con un ODP < 0,0005 dovrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato, ma ritiene che il valore limite non dovrebbe, in primo luogo, essere menzionato nell'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 1 lettera a e numero 2.2 capoverso 6 lettera b, ma nell'allegato 1.4 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e, in secondo luogo, che il valore limite dovrebbe essere fissato diversamente (esposizione media all'aria di oltre 60 giorni invece che attraverso l'ODP). In una domanda eventuale, deve essere fornito un ODP > 0,005, al di sopra del quale una sostanza, per definizione, sarebbe considerata una sostanza che impoverisce lo strato di ozono. Tale valore potrebbe essere ricavato dalle disposizioni del Protocollo di Montreal.

Secondo Migros esistono possibilità tecniche per la sostituzione dei fluorocarburi (HFC) in applicazioni in cui il loro impiego è ancora consentito ai sensi del numero 2.1 capoverso 3: ad esempio, i limiti di potenza delle pompe di calore con HFC potrebbero essere abbassati perché l'ammoniaca come refrigerante è una buona opzione a partire da una potenza di 250 kW. Sarebbe inoltre opportuno fissare limiti più bassi per il potenziale di gas serra nel raffreddamento di processo. Secondo ATF e suissetec, le restrizioni per i frigoriferi e

congelatori commerciali plug-in devono essere completamente armonizzate con i requisiti del regolamento europeo sui gas fluorurati. È quello che significa: divieto di importare e immettere sul mercato per la prima volta apparecchi contenenti refrigeranti con un potenziale di gas serra ≥ 2500 a partire dal 1° gennaio 2020 e divieto di importare e immettere sul mercato per la prima volta apparecchi contenenti refrigerante con un potenziale di gas serra ≥ 150 a partire dal 1° gennaio 2022. Dovrebbero essere adottate anche le eccezioni a questi principi. Il regolamento sui gas fluorurati non prevede un divieto totale dei refrigeranti stabili nell'aria per gli apparecchi ad uso commerciale e industriale. In Svizzera sono pochissimi i produttori di dispositivi plug-in e di conseguenza la maggior parte degli utilizzatori dipende da fornitori stranieri. Requisiti giuridici più severi in Svizzera rispetto a quelli dell'Unione europea implicherebbero la futura non disponibilità in Svizzera di determinate serie, disegni e/o dimensioni degli apparecchi.

Per quanto riguarda le norme sulla riduzione delle quantità di refrigerante, Amstein-Walthert sottolinea che nella frase introduttiva al numero 2.3 capoverso 1, la frase «raffreddamento positivo» dovrebbe essere omessa, poiché secondo le definizioni di cui al numero 1 capoverso 7, il raffreddamento positivo è limitato ai prodotti alimentari e ai prodotti deperibili. Secondo suissetec e ATF, il capoverso 2 delle disposizioni di cui al numero 2.3 sulla riduzione delle quantità di refrigerante dovrebbe essere abrogato senza essere sostituito a causa di intenzioni incomprensibili. Poiché gli impianti commerciali standard hanno una carica di refrigerante di circa 5-10 kg, la carica di 2 kg di cui al capoverso 3 dovrebbe essere sostituita da una carica di 5 kg. Inoltre, il termine «tecnologia a microcanali» dovrebbe essere sostituito da «... devono essere equipaggiati con condensatori raffreddati ad aria contenenti una quantità ridotta di refrigerante (ad es. tecnologia a microcanali)».

Secondo Suissetec e ATF, nell'etichettatura speciale secondo il numero 2.3^{bis} l'indicazione della quantità di refrigerante (in kg) è sufficiente, la conversione in CO₂ equivalenti può essere eliminata poiché comporta costi aggiuntivi e nessun vantaggio supplementare. Inoltre, il termine «chiuso ermeticamente» dovrebbe essere sostituito da «ermeticamente sigillato». Poiché l'obbligo di etichettatura riguarda praticamente solo le attrezzature importate, i requisiti linguistici devono essere ridotti a una lingua ufficiale o alla lingua inglese, indipendentemente dal luogo di fornitura.

Secondo suissetec e ATF occorre concedere un periodo transitorio di cinque anni per il divieto di rifornire di refrigeranti con un potenziale di gas serra superiore a 2500 gli impianti con una quantità di riempimento di 40 tonnellate di CO₂ equivalenti secondo il numero 3.3.

Secondo la richiesta di suissetec e ATF, l'obbligo di controllo delle perdite secondo il numero 3.4 si applica agli apparecchi e agli impianti con una carica di refrigerante superiore a 3 kg e non con una carica superiore a 5 t di CO₂ equivalenti. A seguito delle perdite di refrigerante gli impianti con refrigeranti naturali non funzionerebbero più in modo ottimale e l'efficienza energetica ne risentirebbe. Di conseguenza, è importante ispezionare periodicamente gli impianti.

Secondo il Cantone VS, l'obbligo di notifica di cui al numero 5 deve essere esteso agli impianti fissi che funzionano con refrigeranti per i quali sono stabiliti valori limite di emissione nell'ordinanza sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, ad esempio ammoniaca, propene e propano, se la quantità di refrigerante è pari o superiore a 25 kg. Secondo suissetec e ATF tutti gli impianti fissi con un contenuto di refrigerante superiore a 3 kg devono essere soggetti all'obbligo di notifica, indipendentemente dal loro tipo. I rapporti devono essere elaborati da un organismo designato dall'UFAM.

Secondo 13 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), chemsuisse, ACCS e Infracwatt in particolare, gli aiuti all'esecuzione previsti al numero 6 dell'allegato 2.10 dovrebbero riguardare anche gli impianti di climatizzazione dei veicoli a motore, poiché è difficile ottenere un'esecuzione uniforme a livello cantonale a causa della scarsa conoscenza dello stato della tecnica nella sostituzione delle sostanze climalteranti.

Prescrizioni relative ai prodotti estinguenti (all. 2.11)

Il PS accoglie con favore il divieto di utilizzare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, che entrerà in vigore il 1° giugno 2024. Il periodo transitorio di 5 anni dovrebbe consentire agli operatori di mettere fuori servizio gli impianti. Il PS auspica un'attuazione più rapida, poiché considera troppo lungo il periodo transitorio stabilito.

Prescrizioni relative alle confezioni aerosol (all. 2.12)

L'abolizione delle esenzioni per i generatori aerosol contenenti «sostanze stabili nell'aria» utilizzati come detergenti per attrezzature sotto tensione e come schiume di montaggio è esplicitamente accolta con favore da undici Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, TG, VS, ZH), chemsuisse, ACCS e PS.

Prescrizioni per il cromo(VI) nei processi (all. 2.16)

Secondo una richiesta di 15 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), chemsuisse e ACCS, l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) deve verificare se il valore limite per l'esposizione ai cromati dei dipendenti durante i processi di cromatura è rispettato. Ai sensi della legge sui prodotti chimici (LPChim), gli organi esecutivi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 25 LPChim) sono responsabili del controllo delle misure di protezione dei lavoratori contro le sostanze pericolose. L'esecuzione delle aziende del settore dei rivestimenti interessate è stata affidata alla Suva conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 49 OPI) e all'elenco delle competenze della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). In alternativa, i Cantoni si propongono di disciplinare il valore limite di esposizione anche sulla base dell'articolo 50 OPI come per altre sostanze (cioè non implicite nell'ORRPChim). Suva sarebbe responsabile dell'applicazione della legge. Un Cantone (AR) accoglie con favore le nuove norme, che rimarranno in vigore fino a quando non si saranno affermate sostanze o processi alternativi che non utilizzano cromati. Altri tre Cantoni (GL, SG, ZH) chiedono che l'esposizione ai cromati sia limitata non solo in caso di utilizzo del cromato nei processi, ma anche quando il cromato viene rilasciato durante il lavoro, ad esempio per il risanamento di oggetti protetti dalla corrosione.

Scienceindustries, Swissmem e FSTS accolgono con favore il livello di esposizione e le misure proposte che integrano l'esenzione per l'uso del cromo(VI) di cui all'allegato 1.17 ORRPChim. FSTS ha un'osservazione sulla comprensione dell'applicazione del principio (S)TOP e chiede un coordinamento dell'esecuzione. Da un lato, nelle spiegazioni si è detto che l'efficacia dei dispositivi di protezione respiratoria per la misurazione del valore di esposizione poteva essere presa in considerazione, ma che si doveva rispettare il principio (S)TOP, secondo il quale l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) era consentito solo dopo che le misure di protezione tecnica e organizzativa erano state completamente esaurite. Non vi è nulla di oggettivamente sbagliato in tale disposizione. Le misurazioni finora effettuate dalla Suva dimostrerebbero che, per vasche da bagno di grandi dimensioni e/o pezzi di grandi dimensioni, le tecniche di estrazione attualmente disponibili con le tecnologie più avanzate non sono sufficienti a garantire il rispetto di un valore limite di concentrazione sul posto di lavoro pari a $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. L'aggiunta di DPI al rispetto del nuovo limite sarà pertanto necessaria per tali stabilimenti. In tali casi, non dovrebbe essere consentito all'autorità preposta all'applicazione della legge di respingere un calcolo dell'effetto DPI con riferimento al principio (S)TOP. D'altro canto, la Seco è autorizzato a impartire istruzioni alle autorità di controllo sulle modalità di controllo del rispetto del valore di esposizione. L'industria è urgentemente interessata a mantenere bassi i costi di misura e controllo e a sfruttare le sinergie di misura esistenti. Non dovrebbe succedere che, nello stesso stabilimento, la SUVA misuri il rispetto del valore MAK mentre, in modo parallelo e non coordinato, un'altra autorità misura il rispetto del nuovo valore limite di esposizione. Le misurazioni sarebbero quasi identiche e la valutazione differirebbe solo per quanto riguarda l'inclusione dell'effetto protettivo dei DPI. L'ordinanza FSTS chiede che il numero 1^{ter}.4 capoverso 1 lettera b sia modificato come segue: «La Seco garantisce il

coordinamento con le misurazioni della concentrazione di cromo(VI) sul luogo di lavoro effettuate dalla Suva».

La Suva e la Commissione sui valori limite respingono l'introduzione nell'ORRPChim di limiti di esposizione al cromo(VI) per proteggere i lavoratori. L'argomentazione principale contro una tale regolamentazione sarebbe che i limiti di esposizione professionale giuridicamente vincolanti in Svizzera sarebbero disciplinati dalla LAINF. In applicazione dell'articolo 50 OPI, la Suva sorveglia le norme per la prevenzione delle malattie professionali. La Suva potrebbe emanare linee guida sulle concentrazioni massime sul posto di lavoro (MAK) di sostanze pericolose. Lo fa già da decenni d'intesa con la Commissione sui valori limite di Suissepro, composta da rappresentanti di Suva, scienza, industria, organi esecutivi cantonali e federali e di altre parti interessate. La Suva ha emesso e pubblicato i valori MAK previa consultazione e in accordo con la Commissione sui valori limite. Nel 2014, la Suva e la Commissione sui valori limite hanno deciso di ridurre il valore MAK per tutti i composti di cromo(VI) da 0,05 a 0,005 mg/m³ a partire dal 1° gennaio 2015. Si è tenuto conto dei risultati di altre commissioni, degli studi originali e delle considerazioni di fattibilità. Il valore MAK svizzero continuerebbe a corrispondere al valore limite di esposizione professionale dell'Unione europea (BOELV) e degli USA (PEL). Con la regolamentazione prevista al numero 1^{ter}, per la prima volta in Svizzera ci sarebbero due diversi valori limite di esposizione professionale per una sostanza pericolosa per la salute. Dal punto di vista della Suva e della Commissione sui valori limite, questo regolamento non è praticabile. Sarebbe difficile per le imprese interessate capire perché dovrebbero esistere due diversi valori limite per una stessa sostanza e per lo stesso obiettivo di protezione. Per ragioni di politica normativa, occorre garantire che il processo di fissazione di valori limite di esposizione professionale giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea rimanga uniforme. Il processo dovrebbe essere gestito rispettivamente dalla Suva e dalla Commissione sui valori limite. Ciò garantisce che i valori limite sul luogo di lavoro siano discussi da un punto di vista scientifico e dal punto di vista della praticabilità nei settori prima della loro adozione. Ai sensi dell'articolo 50 OPI, la Suva vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende svizzere. I controlli operativi comprenderanno un esame della conformità e una valutazione delle situazioni di esposizione agli inquinanti. In caso di dubbi sul rispetto di un valore MAK, la Suva utilizza misure di controllo. Questa attività di controllo richiede un elevato grado di conoscenza dell'igiene del lavoro e nella maggior parte dei casi comporta la consulenza alle aziende. Nel progetto di ordinanza viene proposta una soluzione esecutiva con misurazioni da parte dell'azienda e controlli da parte delle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sui prodotti chimici. La Suva e la Commissione sui valori limite si chiedono se ciò porterà a un'applicazione pratica ed efficace.

Secondo la Lega contro il cancro, il limite di esposizione numerica proposto per i lavoratori deve essere integrato da disposizioni sulla manipolazione del cromo(VI) sul posto di lavoro. Inoltre, occorre intensificare gli sforzi nella ricerca di prodotti sostitutivi o processi alternativi. Secondo USS e Unia, l'ordinanza deve essere integrata con un obbligo per le imprese interessate di fornire una protezione dei lavoratori in Svizzera con misure di protezione equivalenti, come stabilito nelle relative condizioni di autorizzazione dell'Unione europea. La decisione di approvazione dell'Unione europea potrebbe prevedere procedure di monitoraggio obbligatorie per l'uso del cromo(VI) o l'obbligo di attuare misure di protezione complesse e costose per i processi e gli usi interessati nell'impianto, come sistemi chiusi o dispositivi di estrazione. Il sistema proposto dovrebbe continuare solo fino a quando non sarà disponibile un'alternativa adeguata per il cromo(VI) nei processi. USS e Unia chiedono inoltre che l'obbligo di notifica per gli stabilimenti che utilizzano il cromo(VI) sia integrato con l'obbligo di elencare le misure attuate dagli stabilimenti per proteggere i dipendenti. Inoltre, le notifiche di cui al numero 1^{ter}.3 dovrebbero essere messe a disposizione delle parti sociali su loro richiesta e la Seco dovrebbe essere obbligata, nel numero 1^{ter}.4, a dare istruzioni vincolanti alle autorità preposte all'esecuzione. Queste dovrebbero essere elaborate con il coinvolgimento delle parti sociali. Inoltre, i verbali delle analisi dell'area di lavoro e delle misure di controllo devono essere richiesti alla Seco e, su domanda esplicita, messi a disposizione delle parti sociali. Secondo il

PS, le associazioni industriali sono tenute ad adottare tutte le misure possibili per proteggere la salute delle persone esposte. L'esposizione al cromo(VI) dovrebbe essere limitata al minimo assoluto possibile. I Cantoni e la Seco devono adempiere ai loro doveri di diligenza e di sorveglianza in modo completo e continuativo e adottare misure qualora risultasse che le associazioni di categoria non tengono sufficientemente conto della protezione dei lavoratori. Inoltre, dovrebbero essere ricercate alternative non pericolose.

Prescrizioni relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (all. 2.18)

Swissmem accoglie con favore l'adeguamento delle prescrizioni relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche alla direttiva RoHS dell'Unione europea. In questo modo si eviterebbero incertezze e ostacoli al commercio.

Numero di lingue nell'etichetta

Diciassette Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZH) nonché chemsuisse e ACCS si sono pronunciati sull'adeguamento dei requisiti linguistici nell'etichettatura dei prodotti in quattro ordinanze (ORRPChim, OPChim, OBioc, OPF). La maggioranza ha accolto con favore gli sforzi per armonizzare i requisiti linguistici stabiliti nelle quattro ordinanze e nella legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG). Va tuttavia osservato che numerosi interessati non si sarebbero aspettati tale armonizzazione nella consultazione per questo «pacchetto in materia ambientale». Sedici Cantoni (AG, BE, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZH), chemsuisse e ACCS rifiutano l'adattamento in questa forma. Spesso si sottolinea che l'inserimento delle indicazioni di pericolo sull'imballaggio di un prodotto in una sola lingua secondo la LOTG invece che in due lingue ufficiali secondo i requisiti della legislazione sui prodotti chimici è una pratica tollerata dalle autorità di controllo, a condizione che l'iscrizione monolingue sia scritta nella lingua ufficiale del luogo in cui il prodotto è fornito all'utilizzatore. Con l'innovazione proposta, tuttavia, quest'ultima non è più la condizione. Quindici Cantoni (AG, BE, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TG, UR, VS, VD, ZH), chemsuisse e ACCS chiedono che di rinviare l'adeguamento previsto. Undici Cantoni (BE, GL, GR, LU, NE, OW, SO, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS preferirebbero una versione riveduta da discutere in una prossima consultazione sulla modifica dell'ordinanza sui prodotti chimici. Inoltre, dieci Cantoni (AG, BE, BL, GR, LU, NE, SO, TG, TI, VS), chemsuisse e ACCS sottolineano la necessità di adeguare anche le prescrizioni in materia di etichettatura dei concimi contenute nell'ordinanza sui concimi. Cinque Cantoni (BE, LU, NE, TG, VS), chemsuisse e ACCS osservano inoltre che nel caso dei biocidi verrebbe abolita una norma speciale mai messa in dubbio. Infine, tre Cantoni (GR, SO, TG) hanno suggerito di esaminare se le disposizioni speciali di etichettatura contenute in numerosi allegati dell'ORRPChim, o almeno i requisiti linguistici identici, non possano essere trasferite alla parte generale.

scienceindustries e swissmem accolgono con favore l'adeguamento dei requisiti linguistici previsti dalla legislazione sui prodotti chimici. USDCR ritiene che non sia necessario adeguare i requisiti linguistici previsti dalla legislazione sulle sostanze chimiche. sgv-usam respinge l'adeguamento dei requisiti linguistici previsti dalla legislazione sui prodotti chimici. Una versione riveduta dovrebbe essere messa in discussione in un «contesto appropriato». Secondo USS e Unia, le informazioni contenute nell'etichettatura speciale per l'amianto (all. 1.6) e le sostanze CMR (all. 1.10) devono continuare ad essere indicate in almeno due lingue ufficiali.

3.3.3 Proposte al di fuori del progetto

Le domande che esulano dal campo di applicazione del progetto riguardavano le disposizioni di sei dei 35 allegati dell'ORRPChim e sono pervenute da due associazioni di categoria, un'azienda e cinque Cantoni.

Prescrizioni relative a octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati (all. 1.8)

scienceindustries accoglie con favore il limite proposto per il contenuto di etossilati di nonilfenolo etossilati nei tessuti lavabili, ma chiede ulteriori deroghe per i divieti esistenti in materia di etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo (APEO) nel caso di prodotti medici e nella ricerca e sviluppo, dove l'uso di APEO avviene in sistemi chiusi controllati in cui gli APEO sono riciclati o inceneriti, o dove l'uso di APEO non è associato agli scarichi di acque reflue.

Prescrizioni relative alle sostanze secondo l'allegato XIV del regolamento REACH (all. 1.17)

Secondo scienceindustries, l'industria chimico-farmaceutica ritiene che la gestione responsabile dei prodotti chimici deve essere garantita nel rispetto dei lavoratori, del pubblico e dell'ambiente. A tal fine occorre optare per il cosiddetto «approccio del rischio», ossia la considerazione olistica delle opportunità e dei rischi derivanti dall'uso di una sostanza. Il solo riferimento alle proprietà intrinseche di una sostanza non soddisfa questo requisito. Secondo scienceindustries, nell'allegato 1.17 dovrebbe essere introdotta un'eccezione generale per l'uso industriale delle materie ausiliarie in sistemi chiusi, a condizione che tali materie siano successivamente distrutte, ad esempio mediante incenerimento. Una disposizione di questo genere eviterebbe la futura esternalizzazione e realizzazione dei processi di produzione in luoghi in cui la protezione dei lavoratori e dell'ambiente sarebbe inferiore.

Prescrizioni relative ai prodotti fitosanitari (all. 2.5)

L'ORRPCchim deve essere adattata in base alla richiesta del Cantone SZ affinché i prodotti fitosanitari, in particolare gli erbicidi, possano essere utilizzati per combattere con un metodo di applicazione definito (ad es. iniezione di fusti) le neofite persistenti e invasive, in particolare contro il Poligono del Giappone, nelle zone vicine ai corpi idrici e nelle foreste.

Prescrizioni relative ai concimi (all. 2.6)

Secondo ASIC e KIWE-Ca, il valore limite per i concimi riciclati di cui al numero 2.2.1 dovrebbe essere portato dagli attuali 30 a 50 grammi di nichel per tonnellata di fertilizzante. Ciò consentirebbe di utilizzare come fertilizzante i fanghi di lavaggio della ghiaia, che contengono in media 35 grammi di nichel per tonnellata. Il valore di riferimento stabilito nell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) è di 50 grammi di nichel per tonnellata di suolo. Non è comprensibile il fatto che il materiale da spargere al suolo debba contenere meno nichel del suolo stesso.

Prescrizioni relative alle pile (all. 2.15)

Quattro Cantoni (LU, NE, TG, VS) e chemsuisse osservano che le disposizioni dell'allegato 2.15 ORRPCchim sulle pile contenute nelle apparecchiature si riferiscono ad apparecchiature contemplate dalla direttiva 2002/96/CE, abrogata nel 2014. Il riferimento deve pertanto essere adattato alla direttiva 2012/19/UE, conformemente ai pareri pervenuti.

Prescrizioni relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (all. 2.18)

Eccezioni ai divieti relativi all'uso del mercurio nelle apparecchiature analitiche e diagnostiche elettriche ed elettroniche sono stabilite negli allegati III e IV della direttiva RoHS nell'allegato 2.18 dell'ORRPCchim con riferimento al diritto comunitario. L'UFAM ha la competenza per designare la versione in vigore degli allegati III e IV della direttiva RoHS. Ai sensi dell'allegato IV della direttiva RoHS, sono previste deroghe per il mercurio utilizzato nei dispositivi medici e negli strumenti di monitoraggio e controllo, che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti e per i sensori, i rivelatori e gli elettrodi, compreso il mercurio negli elettrodi di riferimento. Le disposizioni dell'allegato 2.18 ORRPCchim non prevedono che le domande di deroga per l'uso del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche possano essere presentate in Svizzera. Le eccezioni si applicherebbero solo in Svizzera, il che non sarebbe utile per i produttori di apparecchiature che riforniscono lo spazio economico UE/SEE. I produttori di apparecchiature di questo tipo hanno il vantaggio di superare il processo nell'Unione europea. Secondo scienceindustries, l'uso continuato del mercurio sotto forma di elettrodi di riferimento al calomelano, per i quali non esistono alternative tecniche, dovrebbe essere reso possibile

dall'UFAM in Svizzera con il minor numero possibile di ostacoli amministrativi. scienceindustries invita inoltre l'UFAM a fare tutto il possibile affinché le deroghe che scadono nel 2021 siano prorogate a livello di Unione europea.

3.3.4 Valutazione dell'attuazione

3.3.4.1 Presa di posizione dei Cantoni

In linea di principio, i Cantoni sono responsabili dell'attuazione di molte delle disposizioni dell'ORRPChim. Di questi, 21 accolgono favorevolmente le nuove normative previste a seguito dell'attuazione degli accordi internazionali e dell'aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di prodotti chimici. In alcuni casi, esprimono il desiderio di un'assistenza per garantire un'esecuzione uniforme. Per quanto riguarda la normativa sull'impiego di cromo cancerogeno (VI) negli impianti di galvanizzazione, modificata rispetto al diritto comunitario, la maggioranza dei Cantoni chiede che l'esecuzione sia affidata all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), che controlla la normativa sulla prevenzione delle malattie professionali conformemente all'OPI.

3.3.4.2 Commenti degli altri partecipanti

Non ci sono commenti degli altri partecipanti sull'esecuzione.

4 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

4.1 Situazione iniziale

Il 23 novembre 2017 è stato firmato l'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE). Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il relativo Messaggio concernente l'approvazione dell'accordo¹, la cui attuazione necessita di una revisione parziale della legge sul CO₂ congiuntamente alle sue proposte per la politica climatica per il periodo dopo il 2020 (revisione totale della legge sul CO₂)². Il 12 dicembre 2017 il Parlamento europeo ha approvato l'accordo. Il 3 dicembre 2018 il Consiglio nazionale, in qualità di Camera prioritaria, ha approvato l'accordo e la conseguente revisione parziale della legge sul CO₂.

Secondo l'accordo uno dei requisiti per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (integrazione) è costituito dall'integrazione del trasporto aereo nel SSQE svizzero. I primi lavori preliminari necessari sono stati avviati con l'ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree (RS 641.714.11) entrata in vigore il 1° luglio 2017.

Un altro lavoro preliminare necessario ai fini dell'integrazione è l'elaborazione di un piano di monitoraggio delle emissioni di CO₂ (piano di monitoraggio CO₂) da parte degli operatori di aeromobile. Non appena sarà in vigore l'Accordo con l'UE (secondo la proposta del Consiglio federale dal 1° gennaio 2020), gli operatori di aeromobile saranno soggetti all'obbligo di rilevare le emissioni di CO₂ e di presentare annualmente il relativo rendiconto. Nella procedura di consultazione della presente revisione parziale dell'ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree è stato descritto come elaborare tale piano di monitoraggio CO₂ e i requisiti minimi da adempiere. Gli operatori di aeromobile che già dispongono di un piano di monitoraggio CO₂ approvato da uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) non devono inoltrare un nuovo piano.

Il secondo elemento materiale presentato nella procedura di consultazione riguarda il campo di applicazione. Con la presente modifica i voli dall'aeroporto di Basilea-Mulhouse non rientrano più nel campo di applicazione dell'ordinanza in quanto sono già coperti dal SSQE dell'UE, visto che l'aeroporto è situato in territorio francese e la direttiva SSQE UE non prevede deroghe al principio di territorialità, anche se i voli sono in massima parte effettuati secondo il diritto svizzero in materia di trasporti. Pertanto dal 1° gennaio 2018 si è rinunciato al rilevamento dei dati sulle tonnellate-chilometro per l'aeroporto di Basilea-Mulhouse.

4.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 44 pareri. Si sono espressi sulla modifica 20 Cantoni, 5 associazioni, 3 partiti e 16 altre cerchie interessate.

Hanno espressamente rinunciato a un parere un'associazione di economia (Schweizerischer Arbeitgeberverband) e due partecipanti alla consultazione delle altre cerchie interessate (Stiftung Konsumentenschutz e Koordination Bau und Umwelt).

¹ Messaggio del 1° dicembre 2017 concernente l'approvazione e la trasposizione dell'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (modifica della legge sul CO₂), FF **2018** 363, 17.073

² Messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO₂ dopo il 2020, FF **2018** 197, 17.071.

4.3 Risultati della procedura di consultazione

4.3.1 Osservazioni generali

Le modifiche di ordinanze proposte sono state per la maggior parte accolte. Dei 44 partecipanti alla consultazione 30 hanno accolto le proposte (19 Cantoni, un partito, 4 organizzazioni mantello e di economia e 6 altri interessati). Un partito e 7 altri interessati sono parzialmente concordi con le modifiche. Un partito e 3 altri interessati respingono le modifiche. Un Cantone e un'associazione hanno fatto delle osservazioni ma non si esprimono esplicitamente né pro né contro.

Le nuove disposizioni concernenti il piano di monitoraggio CO₂ ottengono un consenso quasi totale. 38 partecipanti alla procedura di consultazione sono concordi sul fatto che tutti gli operatori di aeromobile subordinati al SSQE svizzero devono disporre di un piano di monitoraggio CO₂ che descriva la metodologia concernente il rilevamento delle emissioni di CO₂. Tra questi vi sono 19 Cantoni (ZH, BE, LU, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, AG, TG, VD, VS, NE, GE), due partiti (PLR, PS), quattro associazioni (SGV, SSV, OKI, SGB) e 13 associazioni o altri interessati (Swissmem, ECO SWISS, hkbb, InfraWatt, Unia, Krebsliga, PUSCH, WWF, KLUG, SES, VCS, VCS Basel, svu|asep). Quattro partecipanti alla consultazione (UDC, IATA, aerosuisse, CP) respingono in generale le modifiche di ordinanza presentate.

L'adeguamento del campo d'applicazione è stato respinto da diversi partecipanti alla procedura di consultazione. Oltre ai quattro partecipanti alla procedura di consultazione, in linea di principio contrari alla modifica di ordinanza, un partito (PS) e 7 altri partecipanti alla procedura di consultazione sono contrari all'esclusione dal campo d'applicazione dei voli secondo il diritto svizzero dall'aeroporto di Basilea-Molhouse. Il gruppo di questi 7 partecipanti alla consultazione, costituito da associazioni e altri interessati, ha praticamente espresso pareri identici e di seguito è designato come «gruppo ambiente». Questo «gruppo ambiente» (PUSCH, WWF, KLUG, SES, VCS, VCS Basel, svu|asep) accoglie trasparenza e norme uniformi per il suddetto piano di monitoraggio CO₂, ma al contempo respinge l'adeguamento del campo d'applicazione per motivi di politica climatica.

4.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

4.3.2.1 Elaborazione di un piano di monitoraggio CO₂ (art. 1 cpv. 1 lett b e art. 9a e all. 4)

18 Cantoni (BE, LU, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, AG, TG, VD, VS, NE, GE) e quattro associazioni (SGV, SSV, OKI, SGB) sono concordi con le disposizioni proposte per l'elaborazione di un piano di monitoraggio CO₂. Il Canton ZH in linea di principio è favorevole, teme tuttavia che l'utilizzo di un modello messo a disposizione dall'UFAM sia correlato a un ulteriore dispendio amministrativo. Chiede di riprendere il modello messo a disposizione dalla Commissione europea.

Il PLR constata che questa modifica di ordinanza è la conseguenza logica delle norme già entrate in vigore in vista del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni. Gli operatori di aeromobile svizzeri, rispetto ai concorrenti europei, non hanno avuto alcun svantaggio concorrenziale, ma non hanno nemmeno potuto avanzare ulteriori richieste o deroghe relative al monitoraggio del CO₂. Il PLR si è opposto soltanto al maggior dispendio amministrativo rispetto alle aziende nell'UE.

Il PS e il «gruppo ambiente» concordano espressamente sul fatto che gli operatori di aeromobile debbano illustrare alla Confederazione metodologia con cui rilevano le emissioni di CO₂ dei loro voli dalla Svizzera. Senza requisiti di trasparenza per gli operatori sussiste un falso incentivo a stimare in modo troppo elevate le loro emissioni di CO₂ e vedersi quindi assegnati ulteriori diritti di emissione. Il PS e il «gruppo ambiente» sottolineano che i dati per il piano di monitoraggio devono essere rilevati in maniera precisa, completa e trasparente e che occorre prestare attenzione che siano adempiute le prescrizioni.

InfraWatt approva in particolare il rilevamento delle emissioni di CO₂ aggiungendo che per motivi di armonizzazione accoglierebbe favorevolmente anche un modello dell'UE. sgv-usam chiede che per il piano di monitoraggio CO₂ sia utilizzato il modello dell'UE per evitare inutili burocrazie.

Aerosuisse respinge la modifica di ordinanza e constata che questa per le aziende interessate, a causa del rapporto annuale e del costante aggiornamento dei piani di monitoraggio, apporta oneri molto elevati e solo pochi benefici per l'ambiente. Tale posizione è sostenuta dal CP.

4.3.2.2 Adeguamento del campo d'applicazione (abrogazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. c e d)

I Cantoni BS e BL prendono espressamente atto che, in base al principio di territorialità secondo la direttiva dell'UE, si rinuncia al rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro dell'aeroporto di Basilea-Molhouse. Il Canton ZG accoglie favorevolmente l'adeguamento del campo d'applicazione come requisito affinché ci siano chiare delimitazioni rispetto al SSQE dell'UE in relazione ai voli dall'aeroporto di Basilea-Molhouse.

Per hkbb è fondamentale la constatazione che i voli dall'aeroporto di Basilea-Molhouse non rientrino nel campo d'applicazione della presente ordinanza poiché l'aeroporto si trova in territorio francese.

Il PS e il «gruppo ambiente» respingono tale adeguamento per motivi di politica climatica. Si tratta di voli che rientrano nel diritto svizzero. Pertanto gli operatori di aeromobile che offrono voli da Basilea-Molhouse devono avere gli stessi obblighi degli operatori di voli da Zurigo o Ginevra. Tanto più perché i voli da Basilea-Molhouse sono spesso offerte a prezzi convenienti. L'efficacia degli strumenti di protezione del clima è elevata proprio per questi voli. Il PS e il «gruppo ambiente» chiedono pertanto che i voli da Basilea-Molhouse, che rientrano nel diritto svizzero, siano parte dei dati da rilevare nel quadro del SSQE svizzero. Inoltre «gruppo ambiente» chiede ai sensi della trasparenza di non limitare il campo d'applicazione dell'ordinanza ai voli europei, rilevanti dal profilo dello scambio di quote di emissioni, bensì di sottoporre alla presente ordinanza anche i voli intercontinentali dalla Svizzera.

4.3.3 Proposte al di fuori del progetto

Singoli pareri presentano diverse osservazioni integrative:

Il Canton ZH osserva che il SSQE dell'UE debba essere utilizzato soltanto come soluzione transitoria. Con l'attuazione delle misure basate sul mercato decise dall'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) per la limitazione delle emissioni di CO₂ (piano CORSIA) il SSQE europeo va abolito del tutto.

Il Canton TI nel rapporto esplicativo constata la mancanza del riferimento al rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera e ritiene necessario verificare se gli obiettivi delle presenti modifiche di ordinanza siano concordi con gli obiettivi del suddetto rapporto. Inoltre ritiene essenziale che il SSQE e CORSIA siano coordinati per prevenire un duplice onere.

Il PS in linea di principio ha constatato che il pericoloso incremento delle emissioni di CO₂ provenienti dal traffico aereo va contrastato in maniera globale. Con un quinto dell'impatto sul clima, il traffico aereo internazionale è il principale settore senza misure di politica climatica. Gli sforzi a livello mondiale per coinvolgere il traffico aereo nella responsabilità in materia di clima sono accolti favorevolmente ma procedono troppo lentamente. La Svizzera deve progredire e, oltre al coinvolgimento del settore aviatorio svizzero nel SSQE, offrire ulteriori misure: è necessario innalzare progressivamente gli standard di efficienza degli aerei per prendere in considerazione il principio di «chi inquina paga». L'aviazione deve assumersi almeno una parte dei costi per la salute e l'ambiente che causa con le sue emissioni.

SGV osserva che il coinvolgimento dell'aviazione nel SSQE è sostenuto solo se in tal modo non sussistono duplici oneri / pagamenti in relazione all'attuazione del piano CORSIA. Inoltre con il collegamento del SSQE si dovrebbe attendere fin quando l'UE abbia eseguito la

revisione già avviata del SSQE per il coordinamento con il piano CORSIA. Di conseguenza anche questa modifica di ordinanza va attuata solo se si realizza il collegamento a tale condizione.

L'UDC chiede che le disposizioni dell'ordinanza temporanea siano riprese nella legge sul CO₂ attualmente in revisione. Premesso che la discussione di tale legge in Parlamento è soltanto all'inizio e anche un accordo con l'UE, a causa di forti divergenze in altre questioni politiche, è più che incerto, secondo l'UDC sarebbe più opportuno sospendere l'adeguamento dell'ordinanza.

Il «gruppo ambiente» chiede al Consiglio federale e all'Amministrazione di riconsiderare il fatto che non va intrapresa alcuna modifica di ordinanza, fatto salvo il contenuto del rapporto esplicativo previsto in caso di un'eventuale mancata entrata in vigore dell'accordo di collegamento. Poiché non solo il SSQE ma anche altre misure di politica climatica per il settore aviatorio come gli obiettivi delle emissioni di CO₂ della flotta o gli emolumenti delle nazioni connessi al CO₂ devono presentare informazioni affidabili sulle reali emissioni di CO₂ dei singoli aerei.

Swissmem ed ECO SWISS accolgono favorevolmente un collegamento futuro dei sistemi di scambio di quote di emissioni per conferire alle aziende svizzere pari condizioni competitive rispetto alla concorrenza europea.

InfraWatt raccomanda all'UFAM di redigere un piano che illustri misure volontarie per la riduzione di emissioni di CO₂ per le tratte aeree sulla base della valutazione dei dati rilevati.

SGV non ha alcuna osservazione sui contenuti ma chiede che a livello formale nel rapporto esplicativo debbano essere trattate anche le ripercussioni per i Comuni.

IATA esprime profonda preoccupazione per l'integrazione dell'aviazione nel SSQE svizzero e teme che ciò possa minacciare gli sforzi e i progressi del piano CORSIA. Il collegamento del SSQE va contro l'impegno internazionale della Svizzera e il piano CORSIA deve restare l'unica misura basata sul mercato. Inoltre un utilizzo parallelo del SSQE e CORSIA è inutile ed eccessivo poiché gli obiettivi potrebbero essere raggiunti soltanto con CORSIA.

aerosuisse è convinto che il piano CORSIA vada valutato sia per il SSQE svizzero sia per quello dell'UE. Tale posizione è sostenuta anche dal CP.

4.3.4 Valutazione dell'attuazione

4.3.4.1 Presa di posizione dei Cantoni

Non vi sono affermazioni dei Cantoni sull'attuazione.

4.3.4.2 Presa di posizione di altri partecipanti

Non vi sono pareri di altri partecipanti sull'attuazione.

5 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ODO

5.1 Situazione iniziale

Nel 2017 due associazioni hanno presentato una domanda per il conferimento del diritto di ricorso conformemente all'articolo 55 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), all'articolo 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e all'articolo 28 della legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull'ingegneria genetica, LIG; RS 814.91). Si tratta, da un lato, della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e, dall'altro, dell'associazione Dark-Sky Switzerland (DSS). La concessione del diritto di ricorso delle associazioni presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- si tratta di un'organizzazione che persegue scopi ideali;
- si tratta di un'organizzazione per la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio;
- l'organizzazione è attiva in tutta la Svizzera;
- negli ultimi dieci anni l'organizzazione ha soddisfatto costantemente questi requisiti.

Se le associazioni soddisfano questi requisiti, sono autorizzate a esercitare il diritto di ricorso, il che richiede una modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076). Se un'organizzazione è definita nell'ODO come organizzazione legittimata a ricorrere, può, nel caso di decisioni che rientrano tra i fini previsti nel suo statuto, sollevare la censura che una decisione impugnabile non è conforme ai requisiti della legislazione ambientale.

5.2 Pareri pervenuti

Sono pervenute in totale 36 risposte relative alla revisione dell'ODO. In merito al progetto si sono espressi 21 Cantoni e 15 organizzazioni.

Per quanto riguarda l'associazione DSS, dieci partecipanti alla consultazione sostengono la proposta. Sedici partecipanti alla consultazione non commentano l'inclusione dell'associazione DSS nell'allegato dell'ODO. Otto partecipanti alla consultazione la respingono.

Per quanto riguarda la SSIGA, 11 partecipanti alla consultazione sostengono il progetto. Dodici partecipanti alla consultazione non commentano l'inclusione della SSIGA nell'allegato dell'ODO. Dieci partecipanti alla consultazione la respingono. Una risposta contiene affermazioni critiche sull'inclusione della SSIGA, ma senza respingerle esplicitamente.

Due risposte contengono osservazioni critiche sul progetto, ma non riguardano specificamente l'inclusione delle due organizzazioni nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere. Il progetto non è stato espressamente respinto.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Osservazioni generali

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene espressamente o tacitamente il progetto. Alcuni partecipanti alla consultazione sono critici nei confronti del progetto o dello strumento del diritto di ricorso delle organizzazioni. Si rinuncia tuttavia a respingere esplicitamente il progetto. Nel caso di partecipanti alla consultazione che respingono il progetto, l'estensione dell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ad altre organizzazioni è generalmente respinta a maggioranza. Al riguardo non si tiene conto del fatto che le condizioni di ammissione delle organizzazioni proposte siano o meno soddisfatte.

5.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

5.3.2.1 Allegato, tabella n. 17

L'inclusione dell'associazione DSS nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere è espressamente approvata dai Cantoni di BE, BS, JU, TI e VD. Il Cantone di VD sottolinea che l'associazione DSS è un'organizzazione senza scopo di lucro che si impegna, tra l'altro, per la protezione della natura e del paesaggio e per la protezione dell'ambiente. Secondo il Cantone di VD, l'organizzazione si era particolarmente impegnata per contrastare gli effetti dannosi dell'illuminazione notturna.

Anche il PS e le organizzazioni InfraWatt, UCS, Unia e OIC sono favorevoli al progetto per quanto riguarda l'associazione DSS.

Il Cantone di AI respinge il progetto senza indicarne i motivi. Secondo il Cantone di VS, ci sono già molte organizzazioni legittimate a ricorrere nel campo della protezione dell'ambiente. Quest'ultimo Cantone esprime pertanto riserve in merito all'estensione dell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere e respinge quindi il progetto. Anche l'UDC e il PLR, nonché le organizzazioni SAB, l'AG Berggebiet e l'sgv-usam respingono l'estensione dell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere.

Secondo ECO SWISS, le organizzazioni legittimate a ricorrere dovrebbero avere dimensioni e un'importanza minime. ECO SWISS ritiene che l'associazione DSS sia troppo piccola per potersi avvalere del diritto di ricorso e si oppone pertanto alla sua inclusione nell'elenco delle organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere.

Il Cantone di OW è critico nei confronti del progetto. Tuttavia, non lo respinge espressamente. Ritiene che le opposizioni e i ricorsi spesso causano ritardi e quindi un aumento dei costi dei progetti di costruzione.

Secondo l'hkbb, il progetto solleva la questione fondamentale del rigore dei criteri di ammissione di un'organizzazione come legittimata a ricorrere. Ritiene peraltro che non tutti i progetti abbiano la stessa rilevanza per tutte le organizzazioni legittimate a ricorrere. Dal punto di vista dell'hkbb, la Confederazione dovrebbe pertanto specificare i criteri in base ai quali un'organizzazione viene ascoltata per un determinato affare. Tuttavia, l'hkbb non respinge espressamente il progetto.

I pareri dei Cantoni di LU, ZG, NW, SG, TG, AR, AG, SH, BL, SO, GE, NE e FR, nonché di USS, HEV e ACS non contengono osservazioni specifiche in merito.

5.3.2.2 Allegato, tabella n. 19

I Cantoni di BE, BS, JU, NE e TI sostengono espressamente l'inclusione della SSIGA nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere. Anche il PS e le organizzazioni UCS, Unia e OIC sono favorevoli alla modifica proposta. Secondo ECO SWISS, la SSIGA ha una dimensione e un'importanza nazionale che ne giustificano l'inclusione nell'allegato dell'ODO. Stando a ECO SWISS, l'approvvigionamento sicuro di acqua potabile ed energia (gas naturale e biogas) è immediatamente vitale e la protezione delle acque è una preoccupazione ambientale primaria. Pertanto, anche ECO SWISS sostiene l'inclusione della SSIGA nell'allegato dell'ODO.

I Cantoni di AI, AG, VD e VS respingono il progetto. Il Cantone di VD giustifica il suo parere contrario con il fatto che la SSIGA persegue interessi economici nel settore energetico. Ciò non sarebbe compatibile con i requisiti di cui all'articolo 55 della LPAmb. Il Cantone di VS giustifica il parere contrario all'inclusione della SSIGA nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere con il fatto che il loro numero è già elevato. Secondo il Cantone di AG, il diritto di ricorso in materia di LPN non dovrebbe essere concesso in caso di ammissione dell'associazione.

I partiti UDC e PLR nonché le organizzazioni SAB, AG Berggebiet e sgv-usam respingono in linea di principio l'estensione dell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (cfr. 5.3.2.1). Per l'HEV, la SSIGA è un'associazione di categoria che rappresenta prevalentemente gli interessi dei suoi membri. Non si tratterebbe quindi di un'organizzazione ambientalista. Essa si oppone pertanto all'inclusione della SSIGA nell'allegato dell'ODO.

Il Cantone di FR critica la concessione del diritto di ricorso delle associazioni alla SSIGA. Per questo Cantone non è chiaro come la SSIGA possa conciliare il suo ruolo di organizzazione ambientalista con la consulenza e competenza nel campo della tecnologia del gas per acquisire clienti i cui progetti e interessi possono essere in conflitto con la protezione dell'ambiente. Tuttavia, non respinge espressamente l'inclusione della SSIGA nell'allegato dell'ODO.

Come già dimostrato (cfr. n. 5.3.2.2.1), il Cantone di OW e l'hkbb assumono una posizione critica sul progetto. Tuttavia, non lo respingono espressamente.

I pareri dei Cantoni di LU, ZG, NW, SG, TG, AR, SH, SH, BL, SO e GE, nonché di USS e ACS non contengono una presa di posizione concreta in merito al progetto.

5.3.3 Valutazione dell'attuazione

5.3.3.1 Presa di posizione dei Cantoni

I Cantoni non hanno espresso alcun parere sull'attuazione del progetto.

5.3.3.2 Commenti degli altri partecipanti

Gli altri partecipanti non hanno espresso alcun parere sull'attuazione del progetto.

6 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020-2024

6.1 Situazione iniziale

Dal 2008 gli accordi programmatici sono lo strumento centrale per l'attuazione della politica ambientale tra Confederazione e Cantoni. Di regola, ogni quattro anni la Confederazione e i Cantoni definiscono nel quadro degli accordi programmatici gli obiettivi ambientali da raggiungere nei Cantoni e le risorse finanziarie con cui la Confederazione partecipa alla realizzazione di tali obiettivi. I tre periodi programmatici precedenti hanno dimostrato che il passaggio dal sovvenzionamento di singoli progetti al concordato di programmi pluriennali globali si è rivelato un successo. La necessità di adattamento in vista del quarto periodo programmatico, che durerà eccezionalmente cinque anni (2020-2024), interessa principalmente l'attuazione degli accordi programmatici. La modifica delle basi giuridiche per l'attuazione di tali accordi è tuttavia superflua. Adeguamenti saranno effettuati solo nei settori Acqua e Bosco nell'ambito delle disposizioni transitorie.

6.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della consultazione sul progetto di modifica dell'ordinanza sull'adeguamento della legislazione all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici in materia ambientale per il periodo 2020-2024, sono pervenute complessivamente 34 risposte. 21 Cantoni e 2 partiti politici, 4 organizzazioni mantello di Comuni, città e zone di montagna, 2 associazioni economiche e 5 altri partecipanti hanno commentato l'intero progetto o, in alcuni casi, solo singole disposizioni di loro interesse.

6.3 Risultati della procedura di consultazione

6.3.1 Osservazioni generali

Tutti i 34 partecipanti alla consultazione approvano il progetto senza riserve o almeno in linea di principio, ma inoltrano in parte proposte o avanzano osservazioni critiche. La maggior parte delle osservazioni e delle proposte inoltrate riguarda la modifica delle disposizioni transitorie alla modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza sulla protezione delle acque. Molte parti consultate si chiedono se il finanziamento forfettario previsto in futuro nel settore degli indennizzi per le rivitalizzazioni sia consoni agli obiettivi e attuabile, dato che il sistema di finanziamento dei progetti di rivitalizzazione a prezzi standard, che entrerà presumibilmente in vigore nel 2025, è considerato poco utile.

In totale nove Cantoni (ZG, SO, BL, AR, SG, VD, NE, GE, JU), due partiti politici (PS, UDC), l'Associazione svizzera delle città (ACS), l'Organizzazione per le infrastrutture comunali (OIC), due associazioni economiche (sbv-usp, USS) e altri tre partecipanti al processo di consultazione (ECO SWISS, InfraWatt, Unia) hanno approvato la proposta nella sua interezza senza formulare osservazioni dettagliate o presentare proposte.

6.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

Modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998

Disposizione transitoria relative alla modifica del 4 maggio 2011

La disposizione transitoria di cui al capoverso 3 deve essere prorogata per un ulteriore periodo programmatico, in modo che l'importo dell'indennità continui ad essere orientato all'entità delle misure fino a quando per la rivitalizzazione delle acque non sarà possibile determinare i prezzi standard per singola prestazione.

La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da tutte le parti consultate. Tuttavia, i Cantoni di ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SH, AI, AG, TG e TI, come pure SAB, svujasep e AG Berggebiete hanno criticato l'intenzione della Confederazione di sostenere in futuro le rivitalizzazioni con contributi forfettari quali contributi standard per singola prestazione. La proposta non sarebbe consona alle diverse condizioni preliminari dei singoli progetti di rivitalizzazione. Piuttosto, dovrebbero essere utilizzati come criteri i costi sostenuti, poiché i costi di rivitalizzazione delle acque dipendono fortemente dal progetto e dall'ambiente circostante. In tale contesto sono importanti le dimensioni del corpo idrico, la topografia, le portate e il terreno edificabile. Pertanto, una considerazione individuale è indispensabile a causa delle diverse condizioni locali. Il Cantone di AG sottolinea inoltre che l'introduzione di prezzi forfettari comporta il rischio che in futuro vengano realizzati solo progetti a basso costo con poco sforzo, piuttosto che progetti più efficaci dal punto di vista ecologico. Per questi motivi, alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno chiesto espressamente, altri per analogia, che la disposizione transitoria non solo sia prorogata ma integrata nell'OPAc come disposizione permanente. svujasep propone inoltre di lavorare con tassi di sovvenzione differenziati e decrescenti nel tempo, affinché aumenti la motivazione per progetti di rivitalizzazione globali e rapidi.

Modifica dell'ordinanza forestale del 30 novembre 1992

Disposizione transitoria alla modifica del 17 agosto 2016

La disposizione transitoria di cui al capoverso 2 deve essere prorogata per un ulteriore periodo programmatico, in modo che l'importo degli aiuti finanziari per gli allacciamenti continui a dipendere dalla portata e dalla qualità delle misure fino a quando non sarà possibile promuovere l'allacciamento delle foreste in base al numero di ettari di foresta allacciato.

La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi al riguardo. Un'ampia parte dei partecipanti riconosce e approva le modifiche senza formulare ulteriori osservazioni. Il Cantone di LU fa notare che la disposizione transitoria non deve essere prorogata oltre la fine del 2024. Fino ad allora dovrebbe essere stato sviluppato e introdotto il previsto sistema forfettario, che semplificherà le procedure amministrative per i Cantoni e la Confederazione. AG Berggebiete si chiede se una base di calcolo standard sia utile agli obiettivi, tanto più che occorre tener conto delle diverse realtà geografiche.

6.3.3 Valutazione dell'attuazione

I Cantoni e gli altri partecipanti alla consultazione non mettono in dubbio la fattibilità della proposta. Al contrario, la proroga della disposizione transitoria relativa alla modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza sulla protezione delle acque è espressamente accolta con favore e, in alcuni casi, si propone l'adozione definitiva della modifica. Il motivo addotto è che il sistema di indennità previsto, basato su prezzi standard a partire dal 2025, a lungo termine non avrebbe senso e non potrebbe essere attuato. L'attuale sistema, che dovrebbe essere introdotto fino a fine 2024, sarebbe invece efficace, in quanto consentirebbe di tenere adeguatamente conto delle diverse condizioni locali.

7 Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni

	Partecipanti	OPAC	ORRPChim	TK-O	ODO	AP 2020-2024
Cantoni						
ZH	ZH	x	x	x		x
BE	BE	x	x	x	x	x
LU	LU	x	x	x	x	x
UR	UR	x	x			
SZ	SZ		x			
OW	OW	x	x	x	x	x
NW	NW	x	x	x	x	x
GL	GL	x	x			x
ZG	ZG	x	x	x	x	x
FR	FR	x	x	x	x	x
SO	SO	x	x	x	x	x
BS	BS		x	x	x	
BL	BL		x	x	x	x
SH	SH	x	x		x	x
AR	AR	x	x	x	x	x
AI	AI	x	x	x	x	x
SG	SG	x	x	x	x	x
GR	GR	x	x			
AG	AG	x	x	x	x	x
TG	TG	x	x	x	x	x
TI	TI	x	x	x	x	x
VD	VD	x	x	x	x	x
VS	VS	x	x	x	x	
NE	NE	x	x	x	x	x
GE	GE	x	x	x	x	x
JU	JU	x	x		x	x
Conferenze e associazioni intercantonali						
ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri		x			
CG MPP	Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri		x			

	Partecipanti	OPAC	ORRPChim	TK-O	ODO	AP 2020-2024
chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici		x			
CSP	coordinazione svizzera dei pompieri		x			
Partiti politici						
PLR	PLR.I Liberali Radicali		x	x	x	
PS	Partito socialista svizzero	x	x	x	x	x
UDC	Unione Democratica di Centro	x	x	x	x	x
Associazioni mantello di Comuni, delle Città e delle regioni di montagna						
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri	x	x	x	x	x
OIC	Organizzazione Infrastrutture comunali	x	x	x	x	x
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna	x			x	x
UCS	Unione delle città svizzere	x	x	x	x	x
Associazioni economiche / rappresentanti dell'industria e dell'artigianato						
sgv-usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	x	x	x	x	
USC	Unione Svizzera dei Contadini	x	x			x
USS	Unione sindacale svizzera	x	x	x	x	x
Altre organizzazioni e associazioni						
accademie	accademie svizzere delle scienze		x			
aerosuisse	aerosuisse			x		
AG Berggebiet	Arbeitsgruppe Berggebiet	x			x	x
AICAA	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio		x			
Amstein-Wahlthert	amstein-Walthert		x			
ASIC	Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo		x			
ASPP	Associazione svizzera dei pompieri professionisti		x			
ATA	International Air transport Association			x		
ATA	Associazione traffico e ambiente			x		
ATF	Associazione Ticinese Frigoristi / Schweiz. Verein für Kältetechnik SVK		x			

	Partecipanti	OPAC	ORRPChim	TK-O	ODO	AP 2020-2024
CARBURA	organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi		x			
ComNBC	Commissione federale per la protezione NBC		x			
COTAS	Coalizione Traffico aereo, Ambiente e Salute			x		
CP	Centre patronal	x			x	
ECO SWISS	ECO SWISS	x	x	x	x	x
EPEE	European Partnership for Energy and the environment		x			
FACH	Forum Amianto Svizzera		x			
FEA	Association Suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques		x			
FSTS	La Fondation suisse pour les traitements de surface		x			
HEV	Hauseigentümerversand Schweiz		x		x	
hkbb	Handelskammer beider Basel		x			
honeywell	honeywell		x			
InfraWatt	Associazione per la valorizzazione dell'energia prodotta dalle acque reflue, dai rifiuti, dal calore residuo e dall'acqua potabile	x	x	x	x	x
Ingersoll Rand	Ingersoll Rand		x			
IST	Institut Universitaire Romand de Santé au Travail		x			
JardinSuisse	Associazione svizzera Imprenditori giardinieri		x			
KIWE-Ca	Genossenschaft für die Verwertung von Kieswaschschlamm		x			
la Commissione sui valori limite	la Commissione sui valori limite di SuissePro		x			
Lega contro il cancro	Lega svizzera contro il cancro		x	x		
Migros	Migros		x			
NVS	Naturstein-Verband Svizzera		x			
pharmaSuisse	Società svizzera dei farmacisti		x			

	Partecipanti	OPAC	ORRPChim	TK-O	ODO	AP 2020-2024
Pro Natura	Pro Natura	x				
PUSCH	PUSCH	x		x		
scienceindustries	scienceindustries		x			
SES	schweizerische Energie-Stiftung			x		
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband		x			
SRH	Schweizerische Rheinhäfen		x			
SSHT	Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene		x			
suissetec	Associazione svizzera et del Liechtenstein della tecnica della costruzione		x			
Suva	Suva		x			
SVS	Associazione svizzera di navigazione e di economia portuale		x			
svu asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	x		x		x
Swissmem	Swissmem	x	x	x		
Unia	Unia Il Sindacato.	x	x	x	x	x
UP	Union pétrolière		x			
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali	x	x			
usic	Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria	x				
VCS Basel	VCS beider Basel			x		
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque	x				
WWF	WWF	x		x		
	Total	45	76	42	36	34